

Deliberazione 5 agosto 2008 – ARG/gas 114 /08

Modifiche ed integrazioni alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di cui alla deliberazione n. 10/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2007, n. 221/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2007, n. 243/07 (di seguito: deliberazione n. 243/07).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) per i clienti finali di gas naturale allacciati alla rete che, anche temporaneamente sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti della loro volontà, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04 e del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
- con deliberazione n. 243/07 l'Autorità ha approvato la proposta di graduatoria delle offerte pervenute nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica (di seguito: procedura FUI) individuando i FUI per l'anno termico 1 ottobre 2007-30 settembre 2008;

- lo svolgimento delle procedure FUI deve essere effettuato assicurando la massima concorrenzialità, trasparenza e la parità di trattamento tra i diversi partecipanti;
- tra gli elementi necessari ad assicurare i criteri di cui al precedente alinea, nonché a promuovere la più ampia partecipazione dei soggetti, si possono annoverare:
 - un aggiornamento dei requisiti di partecipazione alle procedure FUI;
 - una più precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure FUI nonché di subentro del FUI;
 - la definizione di formati standard di presentazione delle fidejussioni bancarie;
- la costituzione di un'apposita Commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla procedura FUI non costituisce invece presupposto indispensabile ai fini dello svolgimento delle medesime procedure;
- il monitoraggio del numero dei clienti finali serviti dal FUI e dei relativi volumi costituisce uno degli elementi al fine di valutare lo sviluppo del mercato della vendita al dettaglio e della concorrenza.

Ritenuto:

- necessario modificare ed integrare la deliberazione n. 10/07 al fine di garantire un più efficiente svolgimento delle imminenti procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 1 ottobre 2008- 30 settembre 2009 nonché dell'incarico stesso di fornitore di ultima istanza nel medesimo periodo;
- al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea, necessario prevedere che siano maggiormente definiti i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento delle procedure FUI;
- opportuno definire in dettaglio alcuni ulteriori aspetti relativi alle procedure di subentro dei FUI, anche con particolare riferimento al subentro tra il FUI uscente e il nuovo FUI, nonché eliminare gli elementi di incertezza che sono stati segnalati anche alla luce del primo anno di operatività del FUI;
- opportuno definire in dettaglio gli obblighi informativi dei FUI nei confronti dei clienti finali serviti e modificare altresì gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio da parte dei FUI, prevedendo che tali comunicazioni avvengano con frequenza trimestrale al fine, tra l'altro, di meglio consentire la verifica del corretto svolgimento del servizio di fornitura di ultima istanza

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione n. 10/07 con l' Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

5 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis